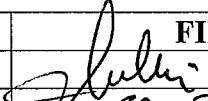
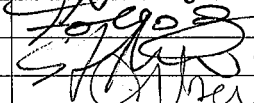
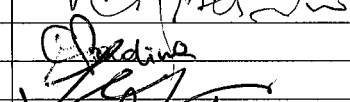
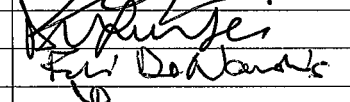
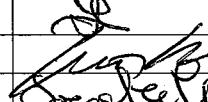
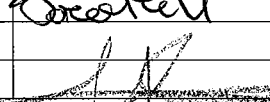


MANUALE INTEGRATO QUALITÀ E PREVENZIONE DEI REATI

AGGIORNAMENTO ALLEGATO P

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

COGNOME	NOME	FIRMA
BACCI	NORA	
BARONE	FABIO	
BERNARDI	STEFANIA	
BERTINI	GIANLUCA	
BORDINA	GIULIA	
CIPRIANI	FABIO	
DE LUCA	MARIA GRAZIA	
DE NARDIS	FABIO	
INCARDONE	JESSICA	
PIRRIATORE	GIUSEPPE	
PRILI	SARA	
TESI	DANIELA	
ZAZZERI	MORENO	

Art. 319 quater C. P.

“INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione di tre a otto anni.

Nei casi previsti dal I comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 2635 C. C.

“CORRUZIONE TRA PRIVATI”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.